

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. IV-ter
n. 30

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

MAURIZIO GASPARRI

procedimento civile n. 84880/09 R.G. pendente presso il Tribunale di Roma

**Trasmessa dal Tribunale ordinario di Roma
il 6 dicembre 2012**

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA****1° Sezione Civile**

Il Giudice dott.ssa Daniela Bianchini ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile iscritta al n. 84880 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2009, posta in deliberazione all'udienza del 24 gennaio 2012, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per conclusionali e repliche, e promossa da:

TRAVAGLIO MARCO, elettivamente domiciliato in Roma, via XX Settembre n. 118, presso lo studio dell'Avv. Paola Rizzo, che lo rappresenta e difende come da delega a margine dell'atto di citazione;

ATTORE **CONTRO**

GASPARRI MAURIZIO, elettivamente domiciliato in Roma, via Duilio n. 13, presso lo studio dell'Avv. Renato Manzini, che lo rappresenta e difende come da delega a margine della comparsa di costituzione;

CONVENUTO

OGGETTO DELLA CAUSA: risarcimento danni da diffamazione.

CONCLUSIONI: come da verbale in data 24 gennaio 2012.

Svolgimento del procedimento e motivi della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato Travaglio Marco conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale il Sen. Maurizio Gasparri al fine di ottenerne - previo accertamento incidentale del reato di diffamazione aggravato dall'uso del



mezzo televisivo e della stampa e dalla reiterata attribuzione di fatti determinati, nonché della violazione del diritto all'onore, alla reputazione e all'identità personale - la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in complessivi euro 300.000,00, importo poi ridotto in sede di precisazione delle conclusioni ad euro 150.000,00, somma richiesta per i soli danni non patrimoniali, oltre al pagamento di euro 50.000,00 ex art. 12 L. n. 47/1948 ed alla pubblicazione della emananda sentenza sui quotidiani "la Repubblica", "Corriere della Sera", "il Giornale" e "la Stampa".

In particolare, parte attrice, a sostegno della propria domanda, riferiva che il fatto lesivo era integrato da alcune dichiarazioni rese dal Sen. Gasparri, asseritamente diffamatorie, attraverso il mezzo televisivo e la stampa.

Il convenuto si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità del giudizio ai sensi dell'art. 68 Cost. e della norma attuativa di cui all'art. 3 della legge n. 140/2003; nel merito contestava la domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto.

Ciò posto, occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di improcedibilità sollevata dal convenuto ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost. (secondo il quale *"I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni"*) e dell'art. 3, primo comma, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (secondo il quale *"L'articolo 68, primo comma, della Costituzione si applica in ogni caso per la presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, per le interpellanze e le interrogazioni, per gli interventi nelle Assemblee e negli altri organi delle Camere, per qualsiasi espressione di voto comunque formulata, per ogni altro atto parlamentare, per ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento"*).

In particolare, le dichiarazioni rese dal Sen. Gasparri sono risultate del seguente tenore.

Il suddetto parlamentare, capogruppo del Popolo della Libertà al Senato, veniva

3



intervistato nel corso del programma di Rainews24 *“Il Caffè di Rainews24”*, andato in onda il 25 settembre 2009 all’indomani della prima puntata di Annozero dedicata alla libertà di informazione e al *“caso Tarantini”*. Al conduttore, il direttore Corradino Mineo, che chiedeva se fosse reale la compressione della libertà di stampa da più parti denunciata, Gasparri rispondeva escludendo la sussistenza di qualsiasi minaccia, come dimostrerebbero alcune trasmissioni del servizio pubblico *“schierate a sinistra”*. Nel prosieguo della trasmissione, il conduttore mandava in onda un brano dell’intervista di un giornalista di *“El Pais”* alla nota escort _____, proposto la sera prima nella puntata di Annozero, chiedendo a Gasparri: *“Lei si scandalizza per questa proposta della _____?”*. A tale domanda l’odierno convenuto rispondeva: *“... io vorrei fare una trasmissione dedicata al fatto che Travaglio anni fa in Sicilia è andato in vacanza a spese di un condannato per mafia ... Questo è Travaglio! Andava in vacanza in un posto e il conto lo pagava un signore condannato per mafia. Poi va a parlare di Schifani e altro. La moralità di Travaglio non esiste ... quindi vorrei fare un’intervista non alla _____, ma a Travaglio sulle sue frequentazioni di persone in Sicilia condannate per mafia. Questo vorrei discutere, gli italiani ne sanno poco. Lei faccia un bel confronto fra me e Travaglio sui suoi trascorsi di vacanze con mafiosi e veda se accetta”*, oltre a richiamare le varie condanne per diffamazione a carico del Travaglio.

A distanza di pochi giorni, il 28 settembre 2009, con una pubblica dichiarazione rinresa dalle agenzie di stampa, Gasparri così si esprimeva, riferendosi a precedenti dichiarazioni rese dal giornalista in merito al Presidente del Senato Schifani: *“Non prendiamo lezioni di antimafia da chi si faceva pagare le vacanze da un condannato per mafia”*.

Ancora in data 1° ottobre 2009: *“Leggo divertito un articolo di Marco Travaglio che contiene solo spocchia senza fatti. L’euforia dell’articolista è ben nota, fin dai tempi in cui condannati per mafia provvedevano ad organizzare le sue vacanze in Sicilia. Questa sera sarà come al solito in tv con persone che praticano il suo stesso mestiere. Cosa che ci allietta e ci fa guadagnare voti”*, riferendosi alla puntata di *“Annozero”* in cui era prevista la partecipazione della



In data 9 ottobre 2009, commentando la precedente puntata di Annozero, dedicata ai rapporti tra mafia e politica, *“Molto ci sarebbe da dire sulla faziosità della conduzione e sulla pochezza dei contenuti della trasmissione Annozero ... Ci limitiamo solo a chiedere: perché ... durante la puntata in onda ieri sera non si è parlato dei condannati per mafia che hanno organizzato le vacanze in Sicilia di Travaglio? Santoro da bravo picciotto preferisce scegliere l’omertà”*.

Successivamente, in data 15 ottobre 2009, nel corso della trasmissione televisiva in onda su Raiuno *“Porta a porta”*, condotta da Bruno Vespa, in risposta alle domande del giornalista Antonio Padellaro, il quale chiedeva per quali ragioni il PDL si fosse occupato insistentemente della sentenza sul *“Lodo Mondadori”*, dichiarava: *“ognuno si occupa di quello che vuole in questo paese. C’è un editorialista di punta, Marco Travaglio, che è stato un anno e mezzo fa colpito da molti articoli di D’Avanzo, giornalista di Repubblica, che evidenziò che Travaglio andava a fare delle vacanze organizzate da personaggi poi condannati per mafia. Si può parlare di questo?”*. E a fronte della replica del giornalista *“E’ falso”* il Gasparri proseguiva: *“Non è falso! La vacanza è stata organizzata da uno condannato poi per mafia. L’ex maresciallo .. E’ la verità! Lo ha scritto D’Avanzo su Repubblica ... Non è che D’Avanzo è bravo solo sulle escort. Sarà bravo anche su Travaglio”*.

Infine, in data 17 ottobre 2008, un lancio ANSA riportava altre dichiarazioni di Gasparri: *“In materia di lotta alla mafia, la sinistra ed alcuni suoi addetti stampa hanno ben poco da dire. Per quanto riguarda Marco Travaglio confermo al di là di ogni smentita che, come scrisse D’Avanzo su Repubblica, le sue vacanze in Sicilia alcuni anni fa furono caratterizzate dalla presenza e dalla attività organizzativa di personaggi condannati per concorso in associazioni mafiose. Questa è la realtà dei fatti. Travaglio ha avuto pessime frequentazioni e la vicenda è nota, documentata e non smentibile”*.

Orbene, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale, l’art. 68, primo comma, Cost., anche alla luce delle disposizioni per l’attuazione di detta norma e in particolare del citato art. 3 della legge n. 140 del 2003, consente di ritenere insindacabili e, quindi, coperte da immunità non solo l’attività svolta



nella sede del Parlamento nell'esercizio delle funzioni parlamentari, ma anche le manifestazioni o esternazioni *extra moenia* del parlamentare, purché sussista corrispondenza tra la prima e le seconde; ai fini della prerogativa dell'insindacabilità deve, dunque, esistere un nesso funzionale tra l'esercizio delle funzioni parlamentari e dette esternazioni, le quali ultime devono costituire riproduzione sostanziale, ancorché non letterale, di attività parlamentari, pur non necessariamente tipiche, non valendo, invece, a connotarle come espressive della funzione parlamentare il contesto politico nel quale esse si inseriscono (cfr. sentenze 134/2008; 171/2008; 330/2008; 302/2007; 347/2007; 120/2004); al riguardo, si ricorda in particolare la pronuncia della Consulta n. 302 del 2007: *"il mero "contesto politico", o comunque l'inerenza a temi di rilievo generale, entro cui le dichiarazioni si possono collocare, non vale in sé a connotarle quali espressive della funzione parlamentare, ove esse, non costituendo la sostanziale riproduzione delle specifiche opinioni manifestate dal parlamentare nell'esercizio delle proprie attribuzioni, siano non già il riflesso del peculiare contributo che ciascun deputato e ciascun senatore apporta alla vita democratica mediante le proprie opinioni e i propri voti, ma una ulteriore e diversa articolazione di siffatto contributo, elaborata ed offerta alla pubblica opinione nell'esercizio della libera manifestazione del pensiero assicurata a tutti dall'art. 21 della Costituzione"*.

Del resto, anche in epoca precedente l'entrata in vigore della legge n. 140 del 2003, la Consulta si era espressa nel senso sopra esposto con le note sentenze nn. 10 e 11 del 2000: con riferimento, infatti, all'insindacabilità delle opinioni espresse *extra moenia*, ove collegate all'attività parlamentare, si legge nella sentenza n. 10 del 2000 che *"L'immunità riguarda non già solo l'occasione specifica in cui le opinioni sono manifestate nell'ambito parlamentare, ma il contenuto storico di esse, anche quando ne sia realizzata la diffusione pubblica, in ogni sede e con ogni mezzo ... Ma l'immunità è limitata a quel contenuto storico: e dunque, nel caso di riproduzione all'esterno della sede parlamentare, è necessario, per ritenere che sussista l'insindacabilità, che si riscontri la identità sostanziale di contenuto fra l'opinione espressa in sede parlamentare e quella manifestata nella sede "esterna". Ciò che si richiede, ovviamente, non è una*



puntuale coincidenza testuale, ma una sostanziale corrispondenza di contenuti"; ed ancora, con specifico riferimento alla necessità di un nesso tra l'opinione espressa e la funzione parlamentare, si legge nella sentenza n. 11 del 2000 che *"l'immunità non vale per tutte quelle opinioni che il parlamentare manifesta nel più esteso ambito della politica"*. Alla luce di tale interpretazione si debbono pertanto ritenere, in linea di principio, insindacabili tutte quelle dichiarazioni che fuoriescono dal campo applicativo del *"diritto parlamentare"* e che non siano immediatamente collegabili con specifiche forme di esercizio di funzioni parlamentari, anche se siano caratterizzate da un asserito *"contesto politico"*. Secondo tale orientamento e conformemente a quanto espresso sul punto dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 18689/2007 e n. 29859/2008), ritiene questo Giudice che la verifica relativa alla sussistenza del nesso funzionale in forza del disposto di cui al citato art. 3 debba nella fattispecie concludersi negativamente.

Ed invero, dalla disamina delle dichiarazioni rese dal Sen. Gasparri non sono emersi elementi utili ai fini della configurazione del nesso funzionale nel senso sopra indicato, non risultando alcuna attività parlamentare, anche atipica, come parametro di riferimento della valutazione di sostanziale identità di contenuti in relazione alle opinioni divulgate dal parlamentare: il convenuto si è, infatti, espresso con dichiarazioni non rinvenute in alcuna attività parlamentare dal medesimo direttamente compiuta e comunque prive di qualsiasi legame diretto ed evidente con la stessa, non essendo sufficiente a tal fine una mera comunanza di argomenti o del contesto politico.

Pertanto, deve essere disposta la trasmissione di copia degli atti alla Camera di appartenenza della parte convenuta, con sospensione del giudizio, sul presupposto dell'inesistenza del nesso funzionale tra le opinioni divulgate dal convenuto e l'attività parlamentare, anche atipica, dallo stesso svolta.

P.Q.M.

Visto l'art. 3, comma 4, della L. 140/2003:

- 1) dispone la trasmissione degli atti di causa al Senato della Repubblica;
- 2) dichiara la sospensione del giudizio.

Manda alla Cancelleria per la trasmissione degli atti e la comunicazione alle parti costituite.

Così deciso in Roma il 19 novembre 2012.



Il Giudice
Dott.ssa Daniela Bianchini

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Deposito in Cancelleria



PROVA N. 5112/12

CANCELLIERE

19/11/2012

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Roma, il
.....



IL CANCELLIERE
(Gabriele Fossa)

